



Brindisi, 14/05/2024

Al P.D. Giulio CAPUANO
Vigili del Fuoco
Sede

p.c. Alle OO.SS. Regionali
FP CGIL – FNS CISL – UIL PA
Vigili del Fuoco

Oggetto: DDS n.15 del 09/05/2024.

Egregio Dirigente,

in riferimento alla disposizione in oggetto, le scriventi Organizzazioni Sindacali pur comprendendo le ragioni di carattere generale sancite dal Regolamento di Servizio - DPR 64/2012-, sottolinea alcune difformità di merito laddove si rimarca il concetto di "...ripartire in modo equo ed equilibrato il carico di lavoro...". Ebbene, si vuole ricordare alla SV che, a tutt'oggi, il personale Direttivo ed Ispettore, rispetto al proprio ruolo e a funzioni specifiche ad esse collegate (quest'ultime attribuite dall'Amministrazione attraverso percorsi professionali e formativi ad hoc), hanno sempre svolto il proprio compito di Servizio di Guardia in relazione ad una programmazione tesa a garantire tutti i servizi e compiti istituzionali del CNVVF.

Specificare un concetto come indicato nella disposizione in oggetto, assomiglia più ad un equilibrismo lessicale ancor prima di un'attenta quanto mirata pianificazione ed organizzazione del servizio in tutti i suoi aspetti (soccorso tecnico urgente, prevenzione, vigilanza, formazione), garantendo quindi gli istituti contrattuali a tutti i lavoratori. Si vuole solo rammentare che, a tutt'oggi l'Amministrazione non ha mai emanato linee guida o circolari specifiche che riprendessero i piani di attuazione per definire i criteri dei carichi di lavoro come riportata dalla Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 77 del 23/03/1994 su indicazione della Legge 537/93 art.3 c.5. Un motivo ci sarà!

Certamente il Servizio di Guardia è un aspetto fondamentale nella gestione del dispositivo di soccorso dove tutti i soggetti deputati devono adempiere quindi, la SV laddove ritiene che ci sono criticità nella gestione dello stesso in particolare, in determinati periodi dove alcuni dipendenti per le loro specificità sono chiamati a svolgere altri compiti d'istituto disposti dal Dipartimento attraverso la Direzione Regionale o da altre Direzioni Centrali, di negare l'autorizzazione in quanto è nelle sue prerogative. Inoltre, si vuole ricordare che, il concetto di applicazione retroattiva degli effetti in seno al dispositivo in essere ancorché se questo è legato ad aspetti di organizzazione del lavoro e quindi, con ricadute su istituti contrattuali o a esso collegate, non è contemplato dalle norme che regolano il diritto amministrativo quindi illegittimo dal punto di vista legale.

In considerazione di quanto esposto, si chiede alla SV di annullare la Disposizione di Servizio in oggetto.

FP CGIL VV.F.
TASSO

FNS CISL
GIOSA

UIL PA VV.F.
SPERTO